

# ***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA***

---

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**  
Via M. Coppino 26, 07100 Sassari  
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637  
P. Iva **02268260904**

[www.aousassari.it](http://www.aousassari.it)

**Direzione Generale**  
Via M. Coppino 26,  
07100 Sassari  
Tel. 079 2830630  
Fax 079 2830637

**Segreteria**  
Via M. Coppino 26,  
07100 Sassari  
Tel. 079 2830630  
Fax 079 2830637

[direzione.generale@aousassari.it](mailto:direzione.generale@aousassari.it)

## Sommario

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza .....	3
Art. 3 – Tutela della riservatezza personale .....	3
Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	3
Art. 5 – Ubicazione degli impianti .....	4
Art. 6 – Informativa.....	4
Art. 7 – Titolare, Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati .....	5
Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti.....	5
Art. 9 – Diritto di accesso .....	6
Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati.....	6
Art. 11 – Cancellazione dei dati.....	6
Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti .....	6
Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti .....	7
Art. 14 – Entrata in vigore .....	7
Art. 15 – Norma di rinvio .....	7

## **Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente testo normativo disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno degli edifici di pertinenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

## **Art. 2 – Finalità dell'attività di videosorveglianza**

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di:

- a) Garantire la sicurezza degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda;
- b) Salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda,
- c) Tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico
- d) Prevenire ed accertare eventuali reati.
- e) garantire la tutela della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata (rianimazione, psichiatria infantile, pronto soccorso);

L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo.

## **Art. 3 – Tutela della riservatezza personale**

L'attività di videosorveglianza deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy".

Le norme di seguito dispiagate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi sanciti dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato "Provvedimento del Garante".

Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

## **Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori**

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 ( Statuto dei Lavoratori ).

## Art. 5 – Ubicazione degli impianti

Per l'individuazione dei sistemi di videosorveglianza, della loro tipologia e funzione, attivati dall'Azienda si rinvia alla tabella contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

In essa sono anche specificate le tipologie dei singoli impianti, nonché le operazioni da questi effettuate e i responsabili del trattamento delle immagini e gli eventuali delegati

Le immagini e le apparecchiature dei suddetti impianti saranno gestiti, controllati e custoditi dalla società che ha in appalto il servizio di portierato e vigilanza, che dovrà utilizzarli nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Privacy, anche in tema di informativa, sollevando questa Azienda da responsabilità derivanti da eventuali inosservanze delle norme di legge.

L'Azienda avrà cura di comunicare alla società appaltatrice del servizio di portierato e vigilanza menzionata il disposto del presente articolo.

L'allegato A sarà aggiornato ogni qualvolta necessario a seguito dell'installazione/attivazione di nuovi impianti ovvero della disattivazione/rimozione di impianti esistenti.

## Art. 6 – Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ove sono installati impianti di videosorveglianza, dovranno essere opportunamente informati dell'esistenza di tali impianti nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del "Codice della Privacy", sarà adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli devono essere collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza e devono avere dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi recheranno l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.

L'informativa deve indicare le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabili del trattamento.

Con il termine "dati", ai fini della presente disciplina, si intende l'insieme delle immagini prodotte dai sistemi indicati nell'art. 1.

Il "trattamento dei dati", ai sensi del disposto del Codice della Privacy, è rappresentato dalle attività che abbiano ad oggetto la raccolta, la registrazione, la conservazione, la visione e la cancellazione dei dati, così come specificati dal comma precedente.

## **Art. 7 – Titolare, responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*.

Il/i Responsabile/i del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza sono le persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori in cui risultano installati i sistemi ed i cui nominativi sono indicati nella tabella contenuta nell'allegato A.

Essi sono individuati dal Titolare ed a loro volta designano i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili.

Pur tuttavia la conservazione dei dati può avere un carattere esclusivamente temporaneo ed a tale principio non sono ammesse deroghe.

I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy.

La conservazione non deve, comunque, superare l'arco temporale delle ventiquattro ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Gli Incaricati, unitamente ai Responsabili, sono le uniche figure autorizzate ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi ed a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti dianzi indicati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I Responsabili hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte esclusivamente per gli scopi precedentemente descritti.

Essi dovranno, altresì, impedire che gli stessi dati siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta per motivi di indagine.

## **Art. 8 – Tutela della dignità dei pazienti**

Laddove i sistemi di videosorveglianza siano installati in aree in cui transitino o siano accolti i degenti, le relative immagini non dovranno essere diffuse, nel rispetto del disposto dell'art. 22 co. 8 del Codice della Privacy, onde assicurare la più ampia tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie.

La violazione della norma contenuta nel precedente comma comporterà, nei confronti dei contravventori, l'applicazione delle sanzioni previste da disposizioni legislative.

Anche la eventuale raccolta dei dati dovrà essere limitata a casi di assoluta indispensabilità, determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili incaricati dal titolare, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Il diritto di osservare le immagini dei pazienti ripresi con impianti video può essere riconosciuto ai familiari, esclusivamente nei casi in cui questi ultimi non possano accedere ai reparti di degenza, per le particolari modalità di ricovero.

### **Art. 9 – Diritto di accesso**

Gli interessati, ossia coloro nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano, per verificarne le modalità di trattamento.

Qualora, dall'esame dei dati, possa essere ravvisata la violazione di una norma di legge specifica o di altre leggi dell'ordinamento civile o penale, l'interessato potrà chiedere, ai sensi dell'art. 7 co. 3 lett. b del Codice della Privacy, la cancellazione od il blocco dei dati stessi.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Responsabile del trattamento dei dati.

### **Art. 10 – Sicurezza e conservazione dei dati**

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporre il trattamento.

### **Art. 11 – Cancellazione dei dati**

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

I Responsabili incaricati di ciascuna struttura presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza si renderanno garanti della corretta cancellazione dei dati di cui al presente articolo.

### **Art. 12 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

### **Art. 13 – Installazione di ulteriori impianti**

Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori sistemi di sorveglianza visiva, oltre a quelli già esistenti, le relative operazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta, formulata dai Responsabili della Struttura Aziendale in cui gli stessi dovranno essere collocati ovvero dai responsabili delle strutture aziendali preposte alla sicurezza.

### **Art. 14 – Entrata in vigore**

Il presente testo conseguirà efficacia successivamente all'emanazione di apposito atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Le modifiche alle disposizioni regolamentari, rese necessarie dall'eventuale emanazione di nuove norme legislative in materia, dovranno essere attuate con la modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 15 – Norma di rinvio**

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.

## ALLEGATO A

Alla data del 1/06/2012 sono installati negli edifici indicati, di pertinenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, i seguenti impianti di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche:

- a) piano quarto della sede direzionale in Via Coppino, 26 in Sassari. Impianto di videosorveglianza con postazione di controllo e registrazione digitale delle immagini collocata nel banco del portiere all'ingresso del piano quarto. N. 2 telecamere collocate una nell'ingresso principale (lato interno) e una nel corridoio di accesso alla zona degli uffici dei direttori.

Finalità: quelle di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e) del "Regolamento di disciplina sull'uso dei sistemi di videosorveglianza.

Responsabile del trattamento dei dati: DIRETTORE GENERALE

- b) Palazzo Clemente e edifici delle Chirurgie in Viale S. Pietro 43 in Sassari. Impianto di videosorveglianza con registrazione digitale delle immagini con postazione di registrazione collocata nel locale tecnico retrostante il banco del portiere all'ingresso del Palazzo Clemente e monitor sul banco del portiere. Impianto dotato di n. 29 telecamere collocate all'interno e all'esterno di tutti gli accessi perimetrali del Palazzo Clemente e degli edifici delle Chirurgie (le stecche bianche), nei principali corridoi al piano terra e seminterrato del Palazzo Clemente e degli edifici delle Chirurgie, nella sala d'attesa al piano terra del padiglione 2 dell'edificio delle Chirurgie, nei vani di accesso agli ascensori al piano terra del Palazzo Clemente. Finalità: quelle di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e) del "Regolamento di disciplina sull'uso dei sistemi di videosorveglianza.

Finalità: quelle di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e) del "Regolamento di disciplina sull'uso dei sistemi di videosorveglianza.

Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Giovanna L. Giaconi – Dirigente medico della Direzione di Presidio

Incaricato per la visione delle immagini riprese dalle telecamere e per la gestione, custodia delle apparecchiature di videosorveglianza: Responsabile RTI EUROPOL-VIGILPOL